## IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO UN PASSO VERSO IL CONTRIBUENTE

di MAURIZIO VILLANI

n attuazione dell'articolo 10 della legge delega n. 23 dell'11 marzo 2014, il Titolo II del Decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, pubblicato nel S.O. n. 55/L alla G.U. del 07 ottobre 2015, ha apportato rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel Decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina del processo tributario.

In sintesi, le più importanti

modifiche a maggior tutela del contribuente e del suo difensore, che peraltro hanno ripreso molte mie proposte legislative (libro "Per un "giusto" processo tributario - Congedo Editore - del 25/01/2000 e disegno di legge della senatrice Gambaro sulla riforma del processo tributario, presentato al Senato il 06 agosto 2014 n. 1593) a tutela del contribuente e del suo difensore tributario, riguardano:

CONTINUA A PAGINA IX>>>

## VILLANI

## Più tutele per il contribuente


Ecco tutte le novità sulla nuova disciplina che regola il processo tributario

## >> CONTINUA DALLA PRIMA

applicazione della conciliazione giudiziale anche al giudizio di appello ed alle controversie soggette a reclamo/mediazione, con riduzione sensibile delle sanzioni; la tutela cautelare estesa a tutte le fasi del processo, anche nel giudizio di revocazione; l'immediata esecutività delle sentenze, anche non definitive; la previsione del giudizio di ottemperanza

come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definite o meno, escludendo la possibilità di ricorso all'ordinaria procedura civile esecutiva; l'estensione dell'ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie di tutti gli enti impositori nonché degli agenti della riscossione pubblici e privati; la competenza esclusiva per territorio della Commissione Tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, anche se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate (Centri di Servizio di Venezia e Pescara); le nuove norme sulle spese del giudizio e sul risarcimento dei danni (art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.); il pagamento immediato delle spese di giudizio a favore del contribuente e del suo difensore, mentre per le spese di giudizio a favore degli enti impositori bisogna attendere il passaggio in giudicato della sentenza; la possibilità di ottenere la sospensione del processo (art. 295 c.p.c.); la possibilità di chiedere la sospensione delle esecuzioni delle sentenze di primo e secondo grado (artt. 283 e 373 c.p.c.);

la possibilità di poter chiedere sempre, anche in grado di appello e di ricorso per



**PROCESSO TRIBUTARIO Maurizio Villani** 

Cassazione, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, se da questa può derivare al contribuente un danno grave ed irreparabile: la possibilità del ricorso "per saltum" in Cassazione (artt. 360, comma 2, e 366 c.p.c.); l'applicazione dell'art. 182 c.p.c.; l'affidamento alla Commissione Tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio; in caso di rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale da parte della Corte di Cassazione, il termine per la riassunzione del giudizio, previsto dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 546 cit., è stato ridotto da un anno a sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza; il predetto termine di sei mesi coincide con quello già previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 546 cit. per

la riassunzione del giudizio interrotto o sospeso ed il termine ridotto si applica per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016 e risponde all'obiettivo di accelerare la definitiva conclusione del processo.

Le nuove norme processuali operano in relazione a tutti i giudizi pendenti alla data dell'01 gennaio 2016 "non essendo stata ritenuta opportuna una previsione di applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi".

Il D.Lgs. n. 156/2015, più volte citato, ha parzialmente modificato il processo tributario modificando ed integrando il D.Lgs. n. 546/92 e ciò è da accogliere positivamente perché migliora la difesa del contribuente consentendogli la possibilità di conciliare anche in grado di appello, di poter sospendere l'esecuzione della sentenza e persino dell'atto e, soprattutto, la possibilità, sino a ieri non prevista, di ottemper subito i rimborsi con il giudizio di ottemperanza anche con sentenza non passata in giudicato.

Certo, c'è ancora molto da fare per ottenere una vera parità processuale tra contribuente e fisco.

In sintesi, de iure condendo, è opportuno e necessario, in particolare, che:

1) la gestione e l'organizzazione del processo tributario siano affidate ad un organo terzo ed imparziale (Presidenza del Consiglio dei Ministri o Ministero della Giustizia), sottraendola al Ministro dell'Economia e delle Finanze, per rispettare il principio della "terzietà dell'organo giudicante" (art. 10 comma 1, Legge delega n. 23 dell'11/03/2014); oggi, infatti, peraltro con le norme modificate, il suddetto Ministro;

 sia consentita la testimonianza nel processo tributario.

(Avvocato Tributarista in Lecce - patrocinante in Cassa-